

1425/07

Seri. ....  
N. 100296/06 R.G.  
N. 54/a Cron.  
N. 2613 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Di Ancona, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle

persone dei magistrati

dr. Lauro Mogetta Presidente

dr. Fabrizio Melucci giudice relatore-estensore

dr.ssa Francesca Betti giudice

ha pronunciato la seguente.

SENTENZA

nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 100296 del ruolo generale degli  
affari contenziosi civili dell'anno 2006 posta in decisione all'udienza del 16.7.2007,  
promossa

OGGETTO  
RITO SOC.

DA

[redacted], rappresentati e difesi dall'avv. F. Naspi,  
presso il cui studio, sito ad Ancona, via Ruggeri n. 3/l, hanno eletto domicilio in  
virtù di delega posta a margine del ricorso

- attori -

CONTRO

[redacted]  
rappresentata e difesa dall'avv. [redacted], presso il cui studio, sito ad Ancona,  
via [redacted], ha eletto domicilio in virtù di delega a margine della  
comparsa di risposta

- convenuta -

lt

In punto a: controversia di diritto finanziario (rito societario).

### Conclusioni

Per gli attori:

«piaccia all'eccellente tribunale adito, *contrariis reiectis*, e con qualunque statuizione: nel merito: in relazione alle due operazioni di acquisto di bond argentini, dedotte come di seguito specificate: a) la prima in data 11.8.1997 per £. 50.000.000 - €25.822,84 (cod. titolo n. 073301/00 rep. arg. al prezzo di 102,00 e con scadenza al 11/08/07); b) la seconda in data 21/10/1997 per £. 100.000.000 - € 51.645,69 (cod. titolo n. 073646/00 rep. arg. al prezzo di 100,00 e con scadenza al 18/03/2004); come concluse dai [redacted] con l'intermediazione finanziaria della [redacted], filiale di [redacted], accertare e dichiarare: 1) in via principale la nullità assoluta per difetto di forma scritta *ad substantiam* ex art. 18 d.lgs. 415/96 sostituito dall'art. 23 d.lgs. n.58/98 e art. 30 comma 1 reg. Consob n. 11522/98, ovvero per violazione e dell'art. 5 i e 11 co. reg. Consob n. 10943 del 30.09.97 (success. sostituito dall'art. 28-29 reg. Consob 11522/98 tuf), in riferimento alla conclusione di operazioni inadeguate, ovvero, in stretto subordine, per violazione del requisito formale convenzionalmente regolato dalla previsione pattizia di cui all'art. 2 (relativo all'esecuzione di ordini fuori dai mercati regolamentati): del contratto-quadro 11.6.01 comportante abuso del mandato gestorio ex art. 1711 c.c. da parte della mandataria banca in danno dei mandanti ricorrenti. 2) in via alternativa o subordinata la nullità assoluta ex art. 1418 c.c. per violazione di tutti gli obblighi di preventiva, adeguata, corretta e completa

informativa previsti dalla normativa specifica in materia come citati nel ricorso introduttivo ex art. 19 d.lgs. n.5/03, nonché nella narrativa del presente atto da parte della banca suddetta quale intermediaria finanziaria nei confronti degli investitori ricorrenti persone fisiche private e precisamente quelle di cui agli artt. 17 lett. a) e b) d.lgs n. 415 del 23.7.96 success. sost. art. 21 lett. a) t.u.f. e artt. 28 comma 1 ~~a)~~, 29 comma 1 e 30 comma 2— a) del regolamento Consob approvato con delibera n. 11522 del 1.7.98, art 5, I e II co. reg. Consob n. 10943 del 30.09.97 (success. sostituito dall'art. 28-29 tuf), nonché dalla normativa comunitaria vigente all'epoca di cui all'art. 11 dir.cee n. 22/93 (success. sostituito dall'art. 19 dir. ce n. 39/04) e in generale per aver violato l'obbligo di trasparenza ed informativa; 3) per l'effetto della dichiarata nullità per difetto di forma o per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. condannare la banca convenuta a restituire le somme o a risarcire tutti i danni causati ai ricorrenti nella misura di €.77.468,53 oltre interessi legali e rivalutazione Istat a far data dalle singole operazioni (11.8.97 e 21.10.97) o in subordine dal tempo dal giorno in cui sarebbe dovuto avvenire il rimborso del capitale investito (o in subordine dalla domanda) al saldo effettivo o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi dalle singole date di addebito al saldo effettivo; 4) in via alternativa o in subordine accertare la responsabilità contrattuale della banca convenuta nei confronti dei coniugi ricorrenti a causa del grave inadempimento contrattuale derivante dalla violazione della normativa specifica prevista dalla legge in materia di intermediazione finanziaria come meglio specificato al punto sub. 2) delle conclusioni e per l'effetto dichiarare risolto ex art. 1453 c.c. i due contratti stipulati

inter partes di acquisto dell'obbligazioni argentine per complessive € 77.468,53, con conseguente condanna dell'istituto di credito convenuto al risarcimento dei danni come quantificati al punto precedente sub n. 3; 5) in via ancor più subordinata annullare i due contratti dedotti e l'operazione finanziaria nel suo complesso per vizio del consenso conseguente al dolo della banca convenuta o del suo dipendente ex art. 1439 c.c. ravvisabile nella condotta dalla stessa tenuta in occasione della conclusione delle operazioni finanziarie suddette, ovvero per errore essenziale sulla natura e sull'oggetto del contratto ex art. 1429 c.c. e per l'effetto, condannarla a risarcimento di tutti i danni causati agli attori come indicati e quantificati al precedente punto n. 3 delle conclusioni. 6) in via ancor più subordinata accertare e dichiarare che le operazioni di acquisto dei bond argentini oggetto di causa sono state effettuate dall'intermediaria banca convenuta in situazione di conflitto di interessi in danno dei ricorrenti, detenendo già i titoli la stessa intermediaria nel proprio portafoglio titoli e per l'effetto annullare e/o invalidare e/o dichiarare inefficace l'investimento nei confronti della ricorrente e conseguente responsabilità in capo alla banca con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni come quantificati al precedente punto n. 3 delle conclusioni; 7) comunque ed in ogni caso nell'ambito del rapporto di mandato intercorso tra le parti in oggetto, accertare e dichiarare in capo alla mandataria banca la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nel mandato ed in generale del principio della buona fede contrattuale ex artt. 1710 — 1175 — 1375 c.c. ovvero per abuso del mandato gestorio ex art. 1711 c.c. e per l'effetto condannarla a risarcimento di tutti i danni causati agli attori come indicati e quantificati al

precedente punto 11. 3 delle conclusioni. 8) in ulteriore via ancora più gradata accertare nella condotta tenuta dalla banca convenuta nei confronti dei coniugi Alessandrini Bora, i presupposti del fatto illecito e dunque della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. anche per l'altrui fatto illecito del proprio dipendente ex art. 2049 c.c. per aver comunque cagionato un danno ingiusto anche conseguente alla disinformazione o falsa indicazione di dati e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni causati agli attori come indicati e quantificati al precedente punto delle conclusioni. il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria istat e con vittoria di spese e competenze di lite; in via istruttoria ci si riporta a quanto dedotto in premessa al punto sub 10".

Per la convenuta:

"rigettare ogni avversa domanda, perché infondata in fatto e in diritto per le argomentazioni esposte in narrativa; in via istruttoria ammettere le prove di cui alla memoria 21.2.2007".

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 5/03, depositato il 23.2.2006,

██, premesso d'aver acquistato, presso la ██████████

██ filiale di ██████████, in data

11.8.1997 e 21.10.1997, obbligazioni della Repubblica Argentina per un controvalore complessivo di € 77.468,53, domandavano che, accertata la nullità dei predetti contratti di acquisto, fosse pronunciata ordinanza di condanna della Banca alla ripetizione della somma indicata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi,

dichiarando di riservare all'eventuale ulteriore corso del giudizio ogni altra domanda, inclusa quella di risarcimento.

Nei ricorso si deduceva: (a) che le obbligazioni *de quibus* erano state acquistate su sollecitazione del direttore di Filiale, [redacted]; (b) che non si era provveduto alla previa stipulazione per iscritto del contratto per la negoziazione, ricezione, trasmissione di ordini relativi a strumenti finanziari (cd. contratto-quadro); (c) che gli ordini non erano stati impartiti per iscritto, né telefonicamente; (d) che la [redacted] aveva ommesso di consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, come pure il prospetto informativo; (e) che non aveva, inoltre, acquisito le prescritte informazioni sull'esperienza finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio degli attori; (f) che non era stata fornita alcuna informazione, neppure in corso di rapporto, sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione, relativa a titoli speculativi (g) che si era trattato di operazioni inadeguate; (h) che la [redacted] aveva negoziato i titoli in contropartita diretta, senza segnalare il conflitto di interesse così sussistente; (i) che le disposizioni violate avevano valenza imperativa, tale da determinare la nullità dei contratti di acquisto a norma dell'art. 1418, comma primo, cod. civ.

Si costituiva la [redacted]

[redacted], la quale, eccepita l'inammissibilità del ricorso al rito sommario, contestava le avverse pretese per i seguenti motivi: (1) gli ordini erano stati impartiti dagli attori in piena autonomia; (2) la normativa invocata dalla controparte era successiva all'operazione oggetto di causa; (3) il conferimento degli ordini non

doveva avvenire necessariamente per iscritto; (4) non era all'epoca obbligatoria la consegna del documento sui rischi generali; (5) erano state acquisite dai clienti le informazioni necessarie, come prescritto dalla normativa all'epoca vigente; (6) non sussisteva il dedotto conflitto di interesse, avendo la ██████ acquistato i titoli solo per soddisfare le esigenze dei clienti; (7) non era provato il nesso causale tra i prospettati inadempimenti ed il danno lamentato; (8) in ogni caso, dalla somma pretesa andavano detratte le cedole incassate, pari complessivi €.21.791,00.

Respinta la richiesta di ordinanza immediatamente esecutiva di condanna e concessi i termini di cui all'art. 6 d.lgs. n. 5/03, aveva corso lo scambio di memorie sino all'istanza di fissazione di udienza

Rigettate, quindi, le istanze istruttorie, all'udienza collegiale, previa discussione orale, la causa era trattenuta in decisione con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.

#### MOTIVAZIONE

Parte attrice ha dedotto, quale prioritario motivo di nullità degli ordini di acquisto, la mancata previa stipulazione tra le parti del contratto di mediazione, gestione e consulenza in materia di servizi finanziari (cd. "contratto quadro").

Al riguardo, è provato in via documentale che, mentre gli ordini di acquisto dei titoli *de quibus* vennero perfezionati nelle date dell'11.8.1997 e del 21.10.1997; il contratto quadro fu stipulato in data largamente successiva, ossia l'11.6.2001.

In ragione di tali riscontri documentali, la domanda principale di nullità deve ritenersi fondata per le ragioni che seguono.

UR

La normativa vigente all'epoca delle due operazioni oggetto di causa stabiliva la disciplina strutturale e funzionale del contratto-quadro (art. 7 delibera Consob 9.12.1994, n. 8850; art. 7 delibera Consob 30.9.1997, n. 10943; ora art. 30 delibera Consob 1 luglio 1998, n. 11152).

Sotto il primo strutturale, le norme citate prevedono che il cd. contratto quadro debba contenere la specifica indicazione dei servizi forniti dall'intermediario e le loro caratteristiche, il periodo di validità e le condizioni di rinnovo, le modalità attraverso le quali l'investitore può impartire ordini ed istruzioni, le forme di rendiconto dell'attività svolta e le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista nei rapporti di negoziazione.

Il contratto quadro, pertanto, da un lato costituisce la fonte delle obbligazioni assunte dall'intermediario, ne indica il contenuto e ne specifica le modalità di svolgimento, e, dall'altro, attribuisce al cliente il potere di impartire all'intermediario medesimo ordini vincolanti, nei limiti contrattuali e di quelli esterni imposti dalla legge. Come tale, esso rientra nella categoria dei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento ed accessori, e, precisamente, in quella tipizzata negli artt. 1, comma 5, lett. e) (ricezione e trasmissione di ordini e mediazione) e 1, comma 6, lett. f) (consulenza in materia di investimenti) del TUF e deve, quindi, essere redatto in forma scritta a pena di nullità relativa (art. 18 d.lgs. 23.7.1996, n. 415, corrispondente *in parte qua* alla norma attualmente in vigore di cui all'art. 23 d.lgs. 24.2.1998, n. 58).

Riguardo all'aspetto funzionale, gli artt. 7 delibera Consob 9.12.1994, n. 8850, e 7 delibera Consob 30.9.1997, n. 10943 (come ora l'art. 30 del regolamento



n. 11522/98); disponendo che "gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto", attribuiscono alla previa stipula del contratto quadro la natura di presupposto giuridico della successiva attività esecutiva dell'intermediario.

Il contratto *de quo*, pertanto, come sostiene autorevole dottrina, può essere avvicinato allo schema del mandato senza rappresentanza. Da esso, tuttavia, si distingue per una peculiare caratteristica. Infatti, l'ordine eventualmente impartito dal mandante ai sensi dell'art. 1711, comma 2, cod. civ., se presenta i necessari requisiti di forma e di sostanza, può integrare gli estremi di un autonomo contratto di mandato e, quindi, essere valido nonostante l'inesistenza del mandato "a monte" e sopravvivere alla sua eventuale caducazione. Invece, in caso di inesistenza od invalidità del contratto quadro, il predetto effetto non può mai verificarsi, perché il vincolo tra il contratto stesso, l'ordine del cliente e l'esecuzione da parte dell'intermediario è, come si è visto, per legge indissolubile.

Consegue che, in mancanza del contratto quadro, che gli attribuisce fondamento causale, l'ordine dato dall'investitore, seppure in forma scritta (quando occorre), seppure "consapevole" e specifico, come tale astrattamente equiparabile ad un autonomo mandato, resta sempre e comunque nullo, perché sfornito per legge di propria causa; e la sua esecuzione, nei rapporti tra intermediario ed investitore, non può produrre alcun effetto giuridico.

In particolare, nell'ipotesi in cui il servizio abbia ad oggetto l'acquisto di strumenti finanziari, resterà valido il contratto a mezzo del quale l'intermediario si

sia procurato la disponibilità dei titoli, ma nessuna conseguenza si verificherà nell'ambito del rapporto tra l'intermediario stesso ed il suo cliente.

Ne consegue, quanto al caso di specie, che l'avvenuta stipulazione del contratto quadro in epoca successiva alle operazioni oggetto di causa, rende queste ultime nulle.

A fronte di ciò non varrebbe opporre che la mancata contestazione degli estratti conto, la riscossione delle cedole e la regolarizzazione del rapporto sul piano della "contrattualistica" avrebbero dato luogo a ratifica, convalida o comunque approvazione dell'operato della banca.

Infatti, a prescindere da altri profili, pare sufficiente osservare che la ratifica tacita di cui all'art. 1711 cod. civ. e l'approvazione tacita di cui al successivo art. 1712 presuppongono l'esistenza del mandato, nella specie, invece, mancante, e che la convalida di un contratto nullo non è ammessa se non nei casi previsti dalla legge (art. 1423 cod. civ.), tra i quali non rientra quello in disamina.

Pertanto, la domanda principale di nullità proposta dagli attori deve essere accolta.

Per l'effetto, da un lato, deve dichiararsi la nullità degli ordini di acquistare le obbligazioni argentine impartito dagli attori e, dall'altro, occorre pronunciare ex art. 2033 cod. civ. la condanna della [REDACTED] a restituire agli stessi la somma investita di € 77.468,53.

La convenuta, tuttavia, nel contestare il *quantum* della domanda avversaria, ha eccepito l'avvenuta percezione da parte degli attori di cedole per complessivi € 21.791,00.

La difesa così svolta, al di là delle formule utilizzate, è chiaramente espressiva della volontà di ottenere la riduzione dell'avversa pretesa quanto meno in via compensativa.

A detta eccezione, nulla hanno opposto sul piano sostanziale gli attori, i quali, del resto, venuti meno i contratti di acquisto, non hanno diritto di trattenere gli interessi percepiti.

La domanda di parte attrice va, dunque, accolta per la somma residua di € 55,677,53.

Su tale somma, oggetto di debito di valuta (cfr. per tutte Cass. 1996 n. 11440), spettano agli attori gli interessi legali decorrenti dal giorno della intimazione stragiudiziale (17.2.2005) al saldo, non essendo provata la mala fede dell'accipiens (v. art. 2033 cod. civ.).

In difetto di specifiche allegazioni, gli interessi legali debbono ritenersi compensativi del maggior danno da svalutazione monetaria. Al riguardo non può essere liquidato il danno richiesto in conclusionale pari ai "tassi di interesse sugli investimenti in titoli del debito pubblico", posto che nulla è stato allegato al fine di provare, anche in via solo presuntiva, che la somma in discorso, in mancanza di acquisto dei titoli argentini, sarebbe stata destinata alla indicata forma di reimpiego. Sono, anzi, gli stessi attori ad affermare d'aver proceduto, prima delle operazioni oggetto di causa, ad operare la liquidazione dei titoli di Stato posseduti, così evidenziando il loro non gradimento verso tale forma di investimento.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

WR

Il Tribunale di Ancona, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da [redacted] contro [redacted], così

provvede:

1) dichiara l'annullità dei contratti di compravendita dei titoli per cui è causa, conclusi l'11.8.1997 ed il 21.10.1997;

2) dichiara che *inter partes* non si è prodotto alcuno degli effetti conseguenti all'esecuzione del contratto ed, in particolare, dichiara indebito il pagamento da parte di [redacted] del prezzo pari ad €.77.468,53;

3) per l'effetto, detratte le cedole maturate pari ad €.21.791,00, condanna la [redacted] a restituire ad [redacted] la somma residua di €.55.677,53, oltre interessi legali dal 17.2.2005 al saldo;

4) condanna, altresì, la [redacted] a rifondere ad [redacted] le spese di lite, che si liquidano in €.2.770,00 per diritti, €.5.000,00 per onorario ed €.667,75 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;

Così deciso ad Ancona in data 16.7.2007.

Il Presidente

dr. Laura Mogetta

Il giudice estensore

dr. Fabrizio Melucci

TRIBUNALE DI ANCONA  
CANCELLERIA CIVILE  
V° Deposito in Cancelleria.

Ancona 2 9 OTT 2007

IL CANCELLIERE C1  
(Clara Agostinelli)

IL CANCELLIERE C1  
(Clara Agostinelli)

